informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 001 – 04 GENNAIO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **MANOVRE**

LE NOVITÀ DEL "DECRETO RISTORI" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

RIFERIMENTI

- **DL n. 137/2020, convertito dalla Legge n. 176/2020**
- **Informativa SEAC 30.12.2020, n. 385**

IN SINTESI

In sede di conversione del c.d. "Decreto Ristori" sono state:

- *trasfuse le disposizioni contenute nei c.d. "Decreto Ristori-bis", "Decreto Ristori-ter" e "Decreto Ristori-quater";*
- *introdotte alcune novità, tra le quali:*
  - *il riconoscimento di un contributo una tantum fino a € 1.000 a favore dei giornalai;*
  - *il riconoscimento di un contributo ai locatori di immobili ad uso abitativo, in Comuni ad alta tensione abitativa, che riducono il canone di locazione;*
  - *la detassazione "generalizzata" dei contributi / indennità COVID-19 spettanti alle imprese / lavoratori autonomi.*

Le disposizioni in materia di proroga / sospensione dei versamenti tributari e contributivi sono state oggetto di una specifica Informativa.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Sul S.O. n. 43/L alla G.U. 24.12.2020, n. 319 è stata pubblicata la Legge n. 176/2020 di conversione del DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", nell'ambito del quale sono state trasfuse le disposizioni contenute:

- nel DL n. 147/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis";
- nel DL n. 154/2020, c.d. "Decreto Ristori-ter";
- nel DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater".

Tali Decreti, come previsto dall'art. 1, comma 2 della legge di conversione, sono stati di conseguenza abrogati. Sono tuttavia validi gli atti / provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei citati Decreti.

In sede di conversione sono state introdotte alcune novità, di seguito esaminate. Le disposizioni in materia di proroghe / sospensioni dei versamenti tributari / contributivi, sono state esaminate nell'Informativa SEAC 30.12.2020, n. 385.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO MISURE RESTRITTIVE DPCM 24.10.2020
Artt. 1, 1-ter e 13-duodecies

Sono confermate le disposizioni contenute nell'art. 1, DL n. 137/2020, relative al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività (Tabella 1) nell'ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19.

In sede di conversione sono state trasfuse nel citato art. 1 senza modifiche le disposizioni previste dall'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis".

In particolare è confermata:

- la soppressione del comma 2 del citato DL n. 137/2020 che demandava al MISE la possibilità di individuare ulteriori codici attività relativi a settori economici aventi diritto al contributo, purché "siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive" introdotte dal DPCM 24.10.2020;
- **l'aumento del contributo ex DL n. 137/2020 di un ulteriore 50%** rispetto alla quota sopra riportata a favore dei soggetti:
  - aventi **domicilio fiscale / sede operativa** nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità ("3" o "4") e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e dell'art. 19-bis, DL n. 137/2020 (**zone** "**arancio**" **/ zone** "**rosse**");
  - esercenti le attività individuate dai seguenti codici:

56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
55.10.00 - alberghi

- la spettanza **nel 2021** del contributo in esame agli:
  - operatori con **sede operativa in centri commerciali**;
  - operatori delle **produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**;

  interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3.11.2020.

  Per tali soggetti il contributo, erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di un'apposita domanda, è determinato:
  - **entro il 30%** del contributo a fondo perduto di cui al citato DL n. 137/2020 se l'**attività prevalente rientra** nella Tabella 1;
  - **entro il 30%** del valore calcolato sulla base dei dati della domanda trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, DL n. 34/2020 se l'**attività prevalente non rientra** nella Tabella 1.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

In sede di conversione sono state altresì trasfuse:

- nel nuovo art. 13-duodecies le disposizioni previste dall'art. 8, comma 6, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis", in base alle quali le disposizioni di cui al citato art. 1 sono applicabili nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final;
- nel nuovo art. 1-ter, senza modifiche, le disposizioni previste dall'art. 6, DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater". In particolare è confermato che il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, DL n. 137/2020, a favore di imprese / lavoratori autonomi che al 25.10.2020 hanno partita IVA attiva è esteso, con la percentuale di ristoro del 100%, anche ai soggetti che svolgono, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate.

Codice attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
46.12.01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	**100%**
46.14.03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	
46.15.01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	
46.15.03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro ecc.	
46.15.05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	
46.15.06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	
46.15.07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	
46.16.01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	
46.16.02	Agenti e rappresentanti di pellicce	
46.16.03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	
46.16.04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	
46.16.05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	
46.16.06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	
46.16.07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	
46.16.08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	
46.16.09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	
46.17.01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	
46.17.02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	
46.17.03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	
46.17.04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina e altri prodotti similari	
46.17.05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	
46.17.06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	
46.17.07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	
46.17.08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

46.17.09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	**100%**
46.18.22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	
46.18.92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	
46.18.93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori d'analisi	
46.18.96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	
46.18.97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	
46.19.01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	
46.19.02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	
46.19.03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	

Il contributo è **erogato dall'Agenzia delle Entrate**:

- **automaticamente** a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Rilancio";
- a fronte della **specifica domanda** da presentare utilizzando lo specifico modello entro il 15.1.2021 (Informativa SEAC 24.11.2020, n. 344).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO MISURE RESTRITTIVE DPCM 3.11.2020 Artt. 1-bis e 13-duodecies

In sede di conversione sono state trasfuse nel nuovo art. 1-bis, senza modifiche, le disposizioni previste dell'art. 2, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori bis", relative alla spettanza di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività (Tabella 2) interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 3.11.2020 aventi domicilio / sede nelle zone "rosse", le cui modalità di riconoscimento / determinazione sono analoghe a quelle previste per il contributo di cui al DL n. 137/2020, salva la diversa percentuale di ristoro applicabile. Si rammenta che la percentuale di ristoro è fissata per tutte le attività al 200%.

In sede di conversione sono state trasfuse nel nuovo art. 13-duodecies le disposizioni previste dall'art. 8, comma 6, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis", in base alle quali le disposizioni di cui al citato art. 1-bis sono applicabili nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.

FONDO PEREQUATIVO 2021 - Art. 1-quater

In sede di conversione sono state trasfuse nel nuovo art. 1-quater, senza modifiche, le disposizioni previste dall'art. 23, DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater".

In particolare è confermata l'istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di € 5,3 miliardi finalizzato a **realizzare, nel 2021**, la **perequazione delle misure fiscali e di ristoro** concesse nell'ambito dell'emergenza COVID-19, ossia sulla base dei seguenti provvedimenti:

- DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia";
- DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità";
- DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- DL n. 129/2020, c.d. "Decreto riscossione";
- DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";

da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensioni fiscali e contributive e che registrano una **significativa perdita di fatturato**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Art. 3

In sede di conversione è incrementato da € 50 a € 142 milioni il fondo istituito al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni / società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19.

Tale fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni / società che hanno cessato / ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei Provvedimenti di sospensione delle attività sportive.

I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti dal Dipartimento per lo Sport.

SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI - Art. 4

È confermato il differimento al 31.12.2020 della sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare di cui all'art. 555, C.p.c., avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

È prevista l'inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui al citato art. 555, avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25.10 al 25.12.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame).

SOSTEGNO OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA - Artt. 5, commi 1, 2, 3 e 6-bis

Sono confermate le disposizioni contenute nell'art. 5, commi 1, 2 e 3, DL n. 137/2020 e sono state trasfuse nel nuovo art. 6-bis le disposizioni dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater" relative all'incremento dei fondi per il sostegno dei seguenti settori.

FONDO SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO

L'art. 89, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", al fine di sostenere i settori dello spettacolo / cinema / audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID-19, ha istituito 2 fondi da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei predetti settori. In particolare, il fondo per la parte corrente ha una dotazione di € 185 milioni per il 2020.

È confermato l'incremento per il 2020 di € 100 milioni del fondo di parte corrente. Lo stanziamento risulta così pari a € 285 milioni.

È altresì confermato l'incremento di tale fondo per il 2021 di € 90 milioni.

FONDO SOSTEGNO SETTORE TURISTICO

L'art. 182, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", al fine di sostenere le agenzie di viaggio / tour operator / guide e accompagnatori turistici a seguito dell'emergenza COVID-19, ha istituto di un apposito fondo (€ 265 milioni per il 2020).

È confermato l'incremento per il 2020 di € 400 milioni del suddetto fondo, nonchè l'ulteriore incremento di € 10 milioni. Lo stanziamento risulta così pari a € 675 milioni.

È altresì confermata l'inclusione tra i soggetti beneficiari delle misure che saranno introdotte con l'utilizzo di tale fondo delle imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico esercenti, mediante autobus scoperti, l'attività di cui al codice "49.31.00" (trasporto di passeggeri in aree urbane e suburbane).

FONDO SOSTEGNO SETTORE DELLA CULTURA

L'art. 183, comma 2, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha istituito un fondo (€ 231,5 milioni per il 2020) per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato:

- al sostegno delle librerie / filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore / dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, D.Lgs. n. 42/2004, diversi dagli istituti e luoghi che appartengono a soggetti pubblici;
- al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento / rinvio / ridimensionamento, in seguito all'emergenza COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

RIPRODUZIONE VIETATA

È confermato l'incremento per il 2020 di € 50 milioni del suddetto fondo nonchè l'ulteriore incremento di € 350 milioni. Lo stanziamento risulta così pari a € 631,5 milioni.

È altresì confermato l'incremento del predetto fondo di € 50 milioni per il 2021.

BONUS VACANZE - Art. 5, comma 6

È confermata l'**estensione al 2021** dell'utilizzo del c.d. "bonus vacanze" / "tax credit vacanze" introdotto dall'art. 176, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio".

Ora, il credito è infatti **utilizzabile ("*una sola volta*") dall'1.7.2020 al 30.6.2021** (in precedenza 31.12.2020), a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

In base al nuovo comma 5-bis del citato art. 176, ai fini della concessione dell'agevolazione in esame, **sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020**.

CONTRIBUTO RIVENDITA GIORNALI - Art. 6-ter

In sede di conversione è stato introdotto il riconoscimento, alle persone fisiche **esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste**, non titolari di reddito da lavoro dipendente, di un **contributo una tantum fino a € 1.000** entro il limite di € 7,2 milioni per il 2021.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante.

Il contributo è riconosciuto previa apposita domanda da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il 28.2.2021 secondo le modalità di cui al DM 3.8.2020.

"BONUS CANONI DI LOCAZIONE" - Artt. 8, 8-bis e 13-duodecies

Sono confermate le disposizioni contenute nell'art. 8, DL n. 137/200 relative all'estensione del "bonus canoni locazione" ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ai mesi di **ottobre** / **novembre / dicembre**, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19 (Tabella 1). Il bonus spetta **indipendentemente dall'ammontare dei ricavi / compensi 2019**.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 8 sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni previste dal citato art. 28 e di conseguenza:

- le **condizioni di accesso** all'agevolazione individuate nella riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre / novembre / dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019;
- il credito in esame spetta nella misura del:
  – 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
  – 30% del canone per affitto d'azienda.

Nella Relazione illustrativa del Decreto in esame è specificato che:

- relativamente al **canone di dicembre** il bonus compete **anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021**;
- i settori interessati dalle chiusure / limitazioni di orario di apertura sono quelli riportati nella specifica Tabella (Informativa SEAC 30.10.2020, n. 319) "***al netto** di quelli che già a legislazione vigente sono destinatari della **misura agevolativa fino a dicembre 2020**, perché appartenenti al **settore turismo**".*

  Infatti, con l'art. 77, DL n. 104/202, c.d. "Decreto Agosto" il Legislatore ha esteso l'agevolazione in esame fino al 31.12.2020 a favore delle imprese turistico-ricettive nonché previsto che in caso di affitto d'azienda il bonus è pari al 50% del canone.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Merita evidenziare che la disposizione in esame, diversamente da quanto previsto dal citato art. 77, **non è subordinata** all'autorizzazione dell'UE.

In sede di conversione sono state trasfuse nel nuovo art. 8-bis, senza modifiche, le disposizioni previste dall'art. 4, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis" e pertanto è confermata l'estensione del "bonus canoni locazione" per i mesi di ottobre / novembre / dicembre alle:

- imprese operanti nei settori indicati nella **Tabella 2**;
- agenzie di viaggio (79.11);
- tour operator (79.12);

con sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di **massima gravità** ("4") e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020 (**zone** "**rosse**").

NB Le agevolazioni sopra esaminate possono essere usufruite nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.

"CANCELLAZIONE" SECONDA RATA IMU - Artt. 9, 9-bis e 9-ter, comma 1

Le disposizioni relative alla "cancellazione" della seconda rata IMU sono state esaminate nell'Informativa SEAC 30.12.2020 n. 385.

PROROGA TOSAP / COSAP - Art. 9-ter, commi 2 e 3

In sede di conversione al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza CODIV-19, è stata prevista la **proroga dell'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** (TOSAP) e dal **canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** (COSAP) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico nel periodo 1.1 - 31.3.2020.

L'esonero riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del **commercio su aree pubbliche** per il periodo 1.1 - 31.3.2020.

FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI - Art. 9-quater

In sede di conversione è stato previsto il **riconoscimento per il 2021** di un contributo a fondo perduto **a favore del locatore** di un immobile a uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisce l'abitazione principale del locatario, **che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29.10.2020**.

NB Il contributo in esame è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.

Per il riconoscimento del contributo:

- il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo;
- è stato istituito un Fondo con una dotazione pari a € 50 milioni per il 2021.

PROROGA MOD. 770/2020 - Art. 10

È confermato il **differimento al 10.12.2020** il termine di presentazione del **mod. 770/2020**.

DETASSAZIONE CONTRIBUTI / INDENNITÀ COVID-19 - Art. 10-bis

In sede di conversione è stato previsto che **i contributi e le indennità**:

- di **qualsiasi natura** erogati invia eccezionale a seguito dell'emergenza COVID-19;

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- diversi da quelli esistenti prima dell'emergenza;
- da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione;
- **spettanti alle imprese / lavoratori autonomi**;

non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

A titolo esemplificativo la detassazione dei contributi / indennità interessa i seguenti contributi / indennità:

- indennità professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ex art. 27, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia";
- indennità soggetti iscritti alla Gestione IVS ex art. 28, DL n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia";
- contributo fondo perduto esercenti attività d'impresa / lavoratore autonomo / reddito agrario ex art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- "bonus negozi e botteghe" ex art. 65, DL n. 18/2020 e "bonus canoni di locazione" ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- credito d'imposta "adeguamento ambienti di lavoro" e "sanificazione / acquisto DPI" ex artt. 120 e 125, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- contributo "ristorazione" e "centri storici" ex artt. 58 e 59, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- contributo a fondo perduto misure restrittive DPCM 24.10.2020 ex artt. 1, 1-ter e DPCM 3.11.2020 ex art. 1-bis, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";
- contributo a fondo perduto servizi di ristorazione ex art. 2, DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale".

La disposizione è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SCADENTI A NOVEMBRE - Artt. 13 e 13-bis

Le disposizioni relative alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti a novembre sono state esaminate nell'Informativa SEAC 30.12.2020 n. 385.

SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE / IVA SCADENTI A NOVEMBRE - Art. 13-ter

Le disposizioni relative alla sospensione dei versamenti delle ritenute / IVA scadenti a novembre sono state esaminate nell'Informativa SEAC 30.12.2020 n. 385.

SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE / IVA / CONTRIBUTI SCADENTI A DICEMBRE Art. 13-quater

Le disposizioni relative alla sospensione dei versamenti delle ritenute / IVA / contributi scadenti a dicembre sono state esaminate nell'Informativa SEAC 30.12.2020 n. 385.

PROROGA VERSAMENTO SECONDA / UNICA RATA ACCONTO 2020 Artt. 9-quinquies e 13-quinquies

Le disposizioni relative alla proroga del versamento della **seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte dirette / IRAP** sono state esaminate nell'Informativa SEAC 30.12.2020 n. 385.

PROROGA PRESENTAZIONE MOD. REDDITI / IRAP 2020 - Art. 13-sexies

In sede di conversione sono state trasfuse nel nuovo art. 13-sexies, senza modifiche, le disposizioni previste dall'art. 3, DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater" e pertanto è confermata la **proroga al 10.12.2020** del termine di presentazione del **mod. REDDITI/ IRAP 2020**.

PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE / SALDO E STRALCIO - Art. 13-septies

Le disposizioni relative alla **proroga dal 10.12.2020 all'1.3.2021 del versamento delle rate dovute**

RIPRODUZIONE VIETATA

nel 2020 ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" e del c.d. "saldo e stralcio" sono state esaminate nell'Informativa SEAC 30.12.2020 n. 385.

PROROGA VERSAMENTO PREU - Art. 13-novies

Le disposizioni relative al versamento del saldo PREU relativo agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a) e b), TULPS (new slot – AWP, video lottery – VLT) e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 sono state esaminate nell'Informativa SEAC 30.12.2020 n. 385.

REVISIONE DISCIPLINA DILAZIONI PAGAMENTO - Art. 13-decies

Le disposizioni relative alla dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73 sono state esaminate nell'Informativa SEAC 30.12.2020 n. 385.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA - Art. 13-undecies

Le disposizioni relative ai versamenti dei contributi volontari all'INPS sono state esaminate nell'Informativa SEAC 30.12.2020 n. 385.

SOSTEGNO ENTI TERZO SETTORE - Art. 13-quaterdecies

In sede di conversione sono state trasfuse nel nuovo art. 13-quaterdecies, senza modifiche, le disposizioni previste dall'art. 15, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis" relative all'istituzione di uno specifico fondo, con una dotazione di € 70 milioni per il 2020, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19.

NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / DELLO SPETTACOLO - Artt. 15 e 15-bis

L'art. 15 e il nuovo art. 15-bis, nel quale in sede di conversione sono state trasfuse, senza modifiche, le disposizioni dell'art. 9, DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater", confermano il **riconoscimento dell'indennità "una tantum" onnicomprensiva pari a € 1.000** nonché **dell'ulteriore indennità onnicomprensiva di € 1.000** a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro. Tali indennità:

- **non sono cumulabili** nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito esaminate. Le indennità **non sono cumulabili** anche con l'indennità di sostegno dei nuclei familiari già beneficiari della quota del reddito di emergenza di cui all'art. 14 del Decreto in esame;
- **non concorrono alla formazione del reddito**;
- sono erogata dall'INPS, previa apposita domanda da presentare entro il 30.11.2020 per l'indennità dell'art. 15, nel limite dei fondi stanziati (€ 550 milioni per il 2020) e entro il 15.12.2020 per l'indennità dell'art. 15-bis, nel limite dei fondi stanziati (€ 466,5 milioni per il 2020).

LAVORATORI SETTORE TURISMO / STABILIMENTI TERMALI

Relativamente al **settore turismo / stabilimenti termali** è confermata:

- "nuovamente" l'erogazione "una tantum" dell'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'art. 9, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" ;
- la spettanza di un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 a favore di:
  - **lavoratori dipendenti stagionali**;
  - **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settore;

  che:

RIPRODUZIONE VIETATA

– hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 29.10.2020;
– hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo;
– non sono titolari di pensione / lavoro dipendente / NASPI al 29.10.2020.

La predetta indennità di € 1.000 è riconosciuta anche ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato** che, cumulativamente, sono:

- titolari, nel periodo 1.1.2019 - 29.10.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, al 29.10.2020, di pensione / lavoro dipendente.

È altresì confermata:

- "nuovamente" l'erogazione "una tantum" dell'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui al citato art. 15;
- la spettanza della medesima indennità pari a € 1.000 anche a favore dei lavoratori dipendenti stagionali / in somministrazione / lavoratori dipendenti a tempo determinato che presentano i medesimi requisiti sopra evidenziati con riferimento al periodo 1.1.2019 - 30.11.2020 ovvero alla data del 30.11.2020 (in luogo del riferimento al 29.10.2020).

STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI "PORTA A PORTA"

Relativamente ai **settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali**, è confermata:

- "nuovamente" l'erogazione "una tantum" dell'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'art. 9, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- la spettanza di un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 a favore di:
  – **lavoratori dipendenti stagionali** che:
    – hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 29.10.2020;
    – abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  – **lavoratori intermittenti**, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1.1.2019 - 29.10.2020;
  – **lavoratori autonomi**, **privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
    – nel periodo 1.1.2019 - 29.10.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, C.c.;
    – non hanno un contratto in essere al 29.10.2020.

  Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- **incaricati alle vendite a domicilio** (venditori "porta a porta") di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
  – con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
  – titolari di partita IVA attiva;
  – iscritti alla Gestione separata INPS al 29.10.2020;
  – non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

NB

I predetti soggetti possono fruire dell'indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:

- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
- titolari di pensione.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

È altresì confermata:

- "nuovamente" l'erogazione "una tantum" dell'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui al citato art. 15;
- la spettanza della medesima indennità pari a € 1.000 anche a favore dei lavoratori dipendenti stagionali / intermittenti / autonomi privi di partita IVA / incaricati alle vendite a domicilio che presentano i medesimi requisiti sopra evidenziati con riferimento al periodo 1.1.2019 - 30.11.2020 ovvero alla data del 30.11.2020 (in luogo del riferimento al 29.10.2020).

LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO

Relativamente al **settore dello spettacolo** è confermata:

- "nuovamente" l'erogazione "una tantum" dell'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'art. 9, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- la spettanza di un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
  - con almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 - 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000 e non titolari di pensione;

  ovvero
  - con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 - 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

È altresì confermata:

- "nuovamente" l'erogazione "una tantum" dell'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui al citato art. 15;
- la spettanza della medesima indennità pari a € 1.000 anche a favore lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
  - con almeno 30 contributi giornalieri versati dall'1.1.2019 al 30.11.2020, da cui deriva un reddito non superiore a € 50.000, non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13, 14, 15, 17 e 18, D.Lgs. n. 81/2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 del citato Decreto;

  ovvero
  - con almeno 7 contributi giornalieri versati dall'1.1.2019 al 30.11.2020, da cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE / PESCA / ACQUACOLTURA Artt. 16 e 16-bis

Le disposizioni relative all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei soggetti operanti nell'ambito delle filiere agricole / pesca / acquacoltura sono state esaminate nell'Informativa SEAC 30.12.2020 n. 385.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA E DI PRIMA GAMMA EVOLUTA - Art. 16-ter

In sede di conversione sono state trasfuse nel nuovo art. 16-ter, senza modifiche, le disposizioni previste dall'art. 22, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori bis".

In particolare, al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli:

- di **quarta gamma** di cui alla Legge n. 77/2011;
- di **prima gamma evoluta**;

ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, è confermato il riconoscimento a favore delle **organizzazioni dei produttori ortofrutticoli** ed alle loro associazioni, di un **contributo** per far fronte alla **riduzione del valore della produzione commercializzata** verificatasi nel periodo dell'emergenza COVID-19 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Il contributo:

- è concesso, nel limite complessivo di spesa di € 20 milioni per il 2020, per la r**accolta prima della maturazione / mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli** destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel Registro dei trattamenti di cui al D.Lgs. n. 150/2012;
- è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del **periodo marzo - luglio 2019** e l'ammontare del fatturato dello **stesso periodo del 2020**;
- è ripartito dalle organizzazioni / associazioni beneficiarie tra i soci produttori **in base alla riduzione di prodotto conferito**.

Con il Decreto 4.12.2020 il MIPAF ha definito le modalità di attribuzione del contributo.

NB Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.

NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI - Artt. 17 e 17-bis

È confermata l'estensione al mese di novembre 2020 dell'indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", 98, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" e 12, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto".

In particolare l'indennità, che per tale mensilità aumenta da € 600 a € 800, è erogata da Sport e Salute spa previa apposita domanda da presentare **entro il 30.11.2020**. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno, per i quali permangono i requisiti, l'indennità è erogata senza necessità di presentare un'ulteriore domanda. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista per i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio di cui all'art. 12, comma 3, DL n. 104/2020, il comma 5 del citato art. 17 precisa che si considerano cessati a causa dell'emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31.5.2020 e non rinnovati.

Analogamente a quanto previsto per la verifica dei requisiti dell'indennità di giugno 2020 dal citato comma 5, anche per l'indennità di novembre 2020 è introdotto il medesimo criterio interpretativo a favore dei soggetti cui non è stato possibile rinnovare il contratto a causa dell'emergenza COVID-19.

A tal fine il nuovo comma 5-bis, corrispondente all'art. 28, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori bis", prevede che ai fini dell'erogazione dell'indennità per il mese di novembre, **si considerano cessati** a causa dell'emergenza COVID-19 **tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31.10.2020 e non rinnovati**.

NB Le domande sono istruite dalla predetta società **secondo l'ordine cronologico** di presentazione.

In sede di conversione sono state trasfuse nel nuovo art. 17-bis, senza modifiche, le disposizioni previste dall'art. 11, DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater" e confermata altresì l'estensione dell'indennità in esame **al mese di dicembre 2020**.

L'indennità (**€ 800**):

- spetta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell'assegno di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 170 milioni per il 2020), previa:

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

– **apposita domanda** da presentare **entro il 7.12.2020**. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno / novembre, per i quali permangono i requisiti, l'indennità è erogata automaticamente anche per il mese di dicembre 2020 senza necessità di presentare un'ulteriore domanda.

  Ai fini dell'erogazione delle predette indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.11.2020 e non rinnovati;

– **autocertificazione** attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro.

EQUO COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI NUOVA DETRAZIONE 110% Art. 17-ter

In sede di conversione è stata estesa l'applicazione della disciplina in materia di "equo compenso" di cui all'art. 13-bis, Legge n. 247/2012, nei confronti dei professionisti, iscritti ai relativi Ordini / Collegi incaricati di prestazioni finalizzate all'accesso della nuova detrazione 110% in materia edilizia ed energetica ex artt. 119 e 121, DL n. 34/2020 ed alla connessa possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.

In particolare, il Decreto in esame dispone che nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica "*sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, **cedibili ai soggetti interessati** dalla vigente normativa, compresi gli **istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso*".

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO - Art. 27

È confermata la fissazione di specifiche regole / modalità per la **trattazione delle controversie** nell'ambito del processo tributario fino alla cessazione dell'attuale stato di emergenza COVID-19.

In particolare, in presenza di divieti / limiti / impossibilità di circolazione su tutto / parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza COVID-19 ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, **lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato dal Presidente della CTP / CTR** da comunicare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'udienza / camera di consiglio.

Il Presidente può disporre che le udienze / camere di consiglio si svolgano **anche solo parzialmente da remoto**.

In caso di svolgimento delle udienze da remoto, la Segreteria comunica alle parti, almeno 3 giorni prima della trattazione, l'ora e le modalità di collegamento.

Nel verbale devono essere evidenziate le modalità con cui si accerta:

- l'identità dei soggetti partecipanti;
- la libera volontà delle parti, anche ai fini Privacy.

I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto **si intendono assunti presso la sede dell'Ufficio giudiziario**.

In alternativa alla discussione da remoto, le controversie sono decise **sulla base degli atti**, salvo che una delle parti **non insista per la discussione**, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e **non sia possibile procedere tramite collegamento da remoto**, si procede **mediante trattazione scritta**, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nel caso in cui **non sia possibile garantire il rispetto dei termini**, la controversia è **rinviata a nuovo ruolo** con possibilità di prevedere la **trattazione scritta** nel rispetto dei medesimi termini.

In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'Ufficio.

CONTRIBUTO RISTORAZIONE - Art. 31-decies

In sede di conversione sono state trasfuse nel nuovo art. 31-decies, senza modifiche, le disposizioni previste dall'art. 21, DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater".

Con la modifica dell'art. 58, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", relativo al c.d. "contributo ristorazione", ossia al contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, è confermata **l'estensione del beneficio** anche agli esercenti quale attività prevalente quella identificata dal codice "55.20.52" (**attività di alloggio connesse alle aziende agricole**).

Pertanto, il contributo a fondo perduto in esame, per il quale va **presentata l'apposita domanda entro il 15.12.2020** (Informative SEAC 23.11.2020, n. 343 e 27.11.2020, n. 350) spetta alle imprese:

- **esercenti quale attività prevalente**:

55.10.00	Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (*)
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale

(*) Tale codice deve essere "indicato" anche dai soggetti esercenti l'attività di ittiturismo

- con un **fatturato / corrispettivi medi del periodo marzo - giugno 2020 inferiore al 75% del fatturato / corrispettivi medi del predetto periodo del 2019**.
  Tale condizione **non riguarda** i soggetti che hanno **iniziato l'attività dall'1.1.2019**, che possono **richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi**;
- in attività alla data del 15.8.2020.

Tabella 1

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	**400%**
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	**200%**
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	
56.10.42	Ristorazione ambulante	
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	**200%**
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi	
85.52.09	Altra formazione culturale	
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie	
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	
91.01.00	Attività di biblioteche e archivi	
91.02.00	Attività di musei	
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili	
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	
93.11.10	Gestione di stadi	
93.11.20	Gestione di piscine	
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca	
93.12.00	Attività di club sportivi	
93.13.00	Gestione di palestre	
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	
93.19.92	Attività delle guide alpine	
93.19.99	Altre attività sportive nca	
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	
93.29.30	Sale giochi e biliardi	
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e divertimento nca	
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca	
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	
96.04.20	Stabilimenti termali	
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	
55.10.00	Alberghi (1)	**150%**
55.20.10	Villaggi turistici	
55.20.20	Ostelli della gioventù	
55.20.30	Rifugi di montagna	
55.20.40	Colonie marine e montane	

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	**150%**
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie (1)	
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti (1)	
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina (1)	
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi	**100%**
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	
49.32.10	Trasporto con taxi	
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente	
49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	
50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	
52.21.30	Gestione di stazioni per autobus	
52.21.90	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	
74.20.11	Attività di fotoreporter	
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche	
74.30.00	Traduzione e interpretariato	
85.52.01	Corsi di danza	
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali	
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	**50%**
61.90.20	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	

(1) Per tali attività con domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata / massima gravità e da un livello di rischio alto (**zone** "**arancio**" **/ zone** "**rosse**"), individuate da Ordinanze del Ministero della Salute, il contributo è **aumentato di un ulteriore 50%**.

TABELLA 2	
Codice attività	**Descrizione**
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi oggetti ricordo e articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it